



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
UOS – Servizi territoriali provinciali di _____ (207.____. ____)

Verbale n. _____ del _____

Processo verbale di accertamento di violazione amministrativa, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, alle disposizioni concernenti il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi di cui all'articolo 3 del Decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni e dei DD.MM. Mipaaf 6 agosto 2021 e 26 agosto 2021 e successive modifiche ed integrazioni.

TRASGRESSORE: Ditta/Società _____ con sede legale in _____ () alla via _____ n. ____ P.IVA _____ Codice Fiscale _____ in persona del titolare/legale rappresentante pro-tempore sig. : _____ nato a _____ () il ____/____/____ C.F. _____ residente in _____ () c.a.p. _____ alla via _____ n. ____

OBBLIGATO IN SOLIDO: Società _____ con sede legale in _____ () alla via _____ n. ____ P.IVA _____ Codice Fiscale _____

E' presente all'accertamento il sig. _____ identificato a mezzo documento _____ n. ____ rilasciato il ____/____/____ da _____ in qualità di _____

I sottoscritti _____ dipendenti della Giunta Regionale della Campania, incaricati con provvedimento (207.00.00) n. 120 del 06/05/2026 a svolgere i controlli in oggetto, oggi ____/____/____, alle ore _____ nel Comune di _____ () alla via _____ n. ____

CONTESTANO

al trasgressore e/o all'obbligato in solido, in rubrica generalizzati, le seguenti infrazioni per l'annualità _____ mese/trimestre _____: mancato adempimento degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 3 del Decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni e, segnatamente, di aver violato le seguenti disposizioni:

☐ **comma 1 - i primi acquirenti** di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall' allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare **mensilmente**, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 , i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.

☐ **comma 2, primo periodo - le aziende che producono prodotti lattiero-caseari** contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano **trimestralmente**, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.

☐ **comma 2, secondo periodo (art. 6, comma 6, D.M. 6 agosto 2021; articolo 6, comma 6, DM 26 agosto 2021) - Entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno (per l'anno 2025 entro il 31 gennaio 2026) i piccoli produttori** registrano nella banca dati del SIAN, oltre ai dati di cui al comma 5, i quantitativi di latte venduto, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti nell'anno precedente.

Il ritardo nella registrazione

☐ supera ☐ non supera

i 30 giorni lavorativi (articolo 3, comma 4, secondo periodo, del DL n. 27/2019 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni).

La mancata o tardiva registrazione mensile dei quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino

☐ supera ☐ non supera

i 500 ettolitri per 2 mesi consecutivi (articolo 3, comma 4, terzo periodo, del DL n. 27/2019).

Risulta pertanto violato l'articolo 3, comma 4, del Decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come sostituito dall'art. 41, comma 2-bis, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente sostituito dall'art. 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che *chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4 bis entro i termini previsti, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.*

Nel caso di un piccolo produttore, in conformità a quanto previsto dal comma 4-bis, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.

Osservazioni del trasgressore _____

Al trasgressore ed al responsabile in solido sono state contestate le infrazioni suindicate e, per notifica, consegnata immediatamente copia del presente processo verbale, costituito da un solo foglio compilato fronte/retro.

AVVERTENZE. Fermo restando quanto previsto in tema di sanzione accessoria per la violazione dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del DL n. 27/2019 convertito in L. 44/2019 e smi, per le infrazioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4 bis, del DL n. 27/2019 in L. 44/2019 e smi è ammesso, ai sensi dell'art. 16 della legge del 24.11.1981 n. 689, il pagamento in misura ridotta mediante il versamento di € _____,00 (Euro _____/00) pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del presente p.v. Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT74N0100003245BE0000000000 intestato a "Ministero dell'Economia e delle Finanze", riportando nella causale quanto di seguito indicato: "DL n. 27/2019 - Verbale Regione Campania n. _____ del _____, nome, cognome/ragione sociale e Codice fiscale del trasgressore". L'attestazione dell'avvenuto versamento deve essere fatta pervenire all'Ufficio regionale Unità Operativa Dirigenziale (207.0_._) di _____ via _____ n. _____ cap _____ città _____ entro 10 (dieci) giorni dal termine ultimo per effettuare il versamento. Qualora il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla data di notifica del presente verbale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della Legge 11 agosto 2014 n. 116, la somma da pagare con effetto liberatorio è ridotta del 30 per cento ed è, quindi, pari ad € _____,00 (Euro _____/00).

I trasgressori, ex art. 18 legge n. 689/1981, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente verbale, possono produrre scritti difensivi, documenti, nonché richiesta di audizione sui fatti contestati, da inviare all'ICQRF Via Amerigo Vespucci, 168 - 80142 Napoli PEC: aoo.icqrf.cm@pec.masaf.gov.it direttamente o per il tramite dell'Ufficio che ha contestato l'infrazione. Per il caso sovraccertato non si procede all'applicazione dell'istituto della diffida, previsto dall'articolo 1, comma 3, del DL 24 giugno 2014, 91 e smi convertito in legge n. 116/2014 come modificato dal DL 22/03/2021 n. 42, convertito in legge n. 71 del 21/05/2021, in quanto trattasi di violazione non sanabile. In caso di mancato pagamento, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, tutti gli atti relativi alla presente contestazione saranno oggetto di rapporto alla suddetta Autorità amministrativa competente ad emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento per la violazione accertata.

- ☐ Copia del presente verbale è notificata contestualmente al suindicato trasgressore e all'obbligato in solido che dichiarano il proprio domicilio digitale essere il seguente:
Trasgressore: _____@pec. _____; Obbligato in solido _____@pec. _____
- ☐ Copia del presente verbale non è notificata contestualmente al suindicato trasgressore e/o all'obbligato in solido per i seguenti motivi:

Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo sopraindicati.

Il trasgressore: _____: Il 1° verbalizzante _____

L'obbligato in solido: _____ Il 2° verbalizzante _____

UOS – Servizi territoriali provinciali di _____ (207.____. ____) via _____ n. ____ cap _____ città _____
Telefono _____ / _____ PEC _____@_____